

**DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO  
MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E  
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA  
ATOMICA**

**del 24 marzo 2023**

**sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità  
di rimborso transfrontaliero dell'IVA**

L'Unione e il Regno Unito intendono esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sull'articolo 4 della decisione n. 1/2023 <sup>(1)</sup>, che escluda l'applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, a determinati beni diversi dai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi. La decisione riguarderebbe unicamente i beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali la non applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La decisione dovrebbe stabilire un elenco dettagliato valido per cinque anni. L'Unione e il Regno Unito si dichiarano disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi delle direttive 2008/9/CE <sup>(3)</sup> e 86/560/CEE <sup>(4)</sup> del Consiglio e vagliare la necessità di adottare, se del caso, sulla base dell'articolo 4 della decisione n. 1/2023, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della direttiva 86/560/CEE. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.

---

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

<sup>(4)</sup> Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

